

N. 30/2026 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2078/2024, estensore giudice discussa all'udienza del 30.6.2026 e promossa da:

dell'avv.

APPELLANTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in VIA
presso il Difensore
APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

"Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, preliminarmente, ove ritenuto necessario, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41 TU Imm. nei termini indicati in gravame e successivamente, all'esito dell'eventuale giudizio di costituzionalità, a)accertare

e dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato al sig. _____ con provvedimento datato 11/8/2023, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno; b) accertare e dichiarare il diritto del sig. _____ a essere equiparato al cittadino italiano e conseguentemente a fruire dell'assegno di invalidità; c) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria sub a) e conseguentemente di riconoscere al sig. _____ il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2023, o in subordine dalla successiva data ritenuta di giustizia; d) condannare l'INPS a pagare al sig. _____ i ratei maturati a titolo di assegno di invalidità fino al 31.12.2023, pari all'importo di € 3.184,15, o pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; e) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Dlgs 150/2011 nell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

PER LA PARTE APPELLATA

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare: respingere l'impugnazione proposta confermando integralmente la sentenza n. 2198/2025 emessa nel giudizio Tribunale di Milano R.g.n. 20878-24. Si richiama integralmente le conclusioni tratte in primo grado qui ritrascritte: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione contro la discriminazione nonché manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata; sempre in via preliminare e nel merito dichiarare inammissibile ed improcedibile ogni domanda volta alla condanna dell'ente al pagamento della prestazione in assenza di ogni domanda di liquidazione della prestazione in tale senso formulata in fase amministrativa; in subordine nel merito, respingere le domande in quanto infondate in fatto e in diritto confermando per l'effetto il comportamento assunto dell'ente previdenziale. Spese, diritti e onorari del secondo grado come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 14.1.2026, _____ proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dallo stesso presentato onde sentir dichiarare il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall'INPS, consistita nell'avergli negato, con provvedimento datato 11.8.2023, l'assegno di invalidità a causa della durata infra-annuale del suo permesso di soggiorno.

Con il medesimo atto, il ricorrente aveva domandato che fosse accertato il proprio diritto a fruire dell'assegno di invalidità al pari del cittadino italiano e che venisse, conseguentemente, ordinato all'INPS di cessare la denunciata

condotta discriminatoria, riconoscendogli il predetto beneficio a decorrere dal mese di aprile 2023 e pagandogli i ratei maturati allo stesso titolo, fino al 31.1.2024, pari all'importo di € 3.282,88, oltre a quelli destinati a maturare dal deposito del ricorso e fino alla definizione del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

aveva altresì invocato l'adozione, ad opera del TRIBUNALE, ai sensi dell'art. 28, co. V, D. lgs. 150/2011, di ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione.

A sostegno della decisione, il primo Giudice aveva richiamato la decisione n. 40/2013, con cui la Corte Costituzionale – pronunciandosi in tema di prestazioni sociali e assistenziali a contenuto economico in favore di cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato – aveva avallato la necessità di un titolo legittimante la presenza sul territorio per almeno un anno, di cui era stato sprovvisto all'epoca della domanda.

Su tale presupposto, era stata esclusa dalla sentenza la lamentata violazione dell'art. 14 CEDU e dell'art. 43 del TU Immigrazione ad opera dell'INPS ed era stata affermata la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale; si era, inoltre, negata la possibilità di cumulo – ai fini oggetto di causa – della durata del permesso di soggiorno con quella dei relativi rinnovi, in quanto solo eventuali ed in sé inidonei, unitariamente considerati, ad integrare il diritto di soggiorno per almeno un anno.

Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione dell'art. 41, co. I, D. lgs. n. 286/1992, nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso dell'appellante, per avere sovrapposto la condizione rilevante, costituita dal soggiorno regolare sul territorio nazionale, con la durata del permesso di soggiorno, da valutarsi unitariamente a quella dei consecutivi rinnovi.

Veniva, in proposito, evidenziato come la Consulta, con la pronuncia richiamata nella motivazione, avesse valorizzato – ai fini dell'accesso a prestazioni essenziali – il soggiorno non episodico dello straniero nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile, con riferimento alla durata complessiva della permanenza e non già al periodo di validità del singolo permesso di soggiorno al momento della richiesta amministrativa.

Si rilevava inoltre come, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 41 D. lgs. n. 286/98, gli unici permessi di soggiorno che potevano avere una durata inferiore all'anno e non potevano essere rinnovati erano quello per visite, affari e turismo e quello per lavoro stagionale, pertanto inidonei a consentire una permanenza legale in Italia di almeno un anno e – di conseguenza – l'accesso a prestazioni assistenziali, ritenute dal Legislatore incompatibili con soggiorni occasionali (o addirittura meramente opportunistici).

Nell'ottica del gravame, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41 cit., avrebbe importato l'equiparazione, in materia di prestazioni di invalidità, fra cittadini italiani e stranieri autorizzati a permanere in Italia per almeno un anno in virtù sia di un unico permesso, sia del cumulo fra il primo permesso ed i successivi rinnovi, come consentito dalla lettera della norma, genericamente riferita alla "durata" del permesso.

In tal senso si era pronunciata, secondo la Corte di Cassazione, affermando – in analoga fattispecie – la rilevanza del soggiorno regolare dello straniero nel suo complesso, in base ai "permessi di soggiorno ripetutamente goduti dal richiedente, sufficienti a individuare, al di là della durata di ciascuno di essi (...) il carattere non episodico e di non breve durata della legale permanenza dello straniero nello stato italiano" (ord. 13789/2021).

L'appellante evidenziava come il permesso per cure mediche, in virtù del quale egli aveva soggiornato in Italia, poteva avere durata fino ad un anno ed era rinnovabile senza limiti di tempo, in costanza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis D.Lgs. 286/98, consentendo allo straniero un soggiorno continuativo ultrannuale, a fronte del quale l'esclusione dalla prestazione di invalidità avrebbe violato il divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU, in quanto sproporzionato rispetto al legittimo obiettivo perseguito: quello di escludere unicamente gli stranieri momentaneamente presenti in Italia.

Al riguardo, rilevava di avere già maturato, con il rilascio del primo permesso (avente validità fino al 27.10.2022), un soggiorno legale superiore all'anno a far tempo dall'ingresso in Italia, avvenuto il 5.10.2021, dovendosi a tal fine computare anche la fase di rilascio o rinnovo del titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis D. lgs. 286/98.

Egli, pertanto, affermava di essere stato – alla data della domanda di assegno di invalidità (6.3.2023) – regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da 1 anno e 7 mesi e, quindi, per un periodo "non episodico e di non breve durata", con conseguente diritto alle prestazioni di inabilità garantite agli Italiani, ai sensi dell'art. 41, 1^a comma D. lgs. 286/98.

Il requisito in questione sarebbe stato altresì ravvisabile, secondo l'appellante, anche a partire dal 28.6.2022, data di decorrenza della validità del primo permesso rilasciatogli, cumulando la durata dello stesso con quella dei due successivi rinnovi, rilasciatigli con decorrenza fino al 13.1.2024.

Ad avviso di la sentenza gravata, negando la possibilità di tale cumulo, era incorsa in una violazione dell'art. 41 D. lgs. 286/98, avendoli ritenuti "solo eventuali" nonostante gli stessi fossero stati documentalmente provati (cfr. docc. 4 e 5 fasc. I° grado) e considerandoli comunque, in modo erroneo, solo unitariamente.

Così censurata la pronuncia del TRIBUNALE, l'appellante richiamava le argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla lamentata discriminazione

connessa alla nazionalità e all'invocato rimedio, costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto negato dall'Istituto e dall'attribuzione dell'assegno mensile a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda e quindi da aprile 2023 (o in subordine da agosto 2023), in presenza di tutti gli ulteriori requisiti di Legge.

Diversamente, riteneva che andasse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 cit. per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 14 Cedu (in analogia a quanto ritenuto dalla sentenza 187/10 cit.) e 28 della Convenzione ONU 13.12.2006, nella parte in cui tale norma escludeva dall'equiparazione con i cittadini italiani, ai fini del godimento delle prestazioni di assistenza sociale (fra cui l'assegno di assistenza agli invalidi parziali), gli stranieri che avessero soggiornato in Italia in modo non episodico e per un periodo non di breve durata o, comunque, i titolari del permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis D. lgs. 286/1998, indipendentemente dalla durata del titolo di soggiorno, o che avessero soggiornato in Italia non in via occasionale e per un periodo non breve.

Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, previa – occorrendo – rimessione degli atti alla Consulta, accogliesse le domande, dallo stesso avanzate in primo grado, con riconoscimento del diritto alla prestazione oggetto di causa e conseguente condanna dell'INPS al pagamento, a titolo di arretrati maturati fino al 31.12.2023, dell'importo rideterminato in € 3.184,15, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Lo stesso invocava, inoltre, l'emanazione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ad evitare il protrarsi della discriminazione ed il favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 26.2.2026, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza appellata, con regolamento delle spese del grado secondo Legge.

L'Istituto richiamava altresì le eccezioni di inammissibilità dell'azione contro la discriminazione e di inammissibilità o improcedibilità di ogni richiesta volta alla condanna dell'Ente al pagamento della prestazione, in assenza di ogni domanda di liquidazione della prestazione in fase amministrativa.

All'udienza del 30.6.2026, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa, basata sulle risultanze documentali in atti, con riguardo ai passaggi rilevanti ai fini della decisione.

Nel dicembre del 2021, il cittadino _____ – entrato regolarmente in Italia fin dal 5.10.2021 - presentava domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. II, lett. d-bis) D. lgs. 286/98.

Veniva, pertanto, fissato appuntamento presso la Questura di Milano per il giorno 27.1.2022 (doc. 2 ric. I gr.), cui seguiva il rilascio del permesso richiesto, con durata iniziale dal 28.6.2022 al 27.10.2022 (doc. 3 ric. I gr.), successivamente più volte rinnovato, con decorrenze dal 29.11.2022 al 27.5.2023 (doc. 4 ric. I gr.), poi dal 13.7.2023 al 13.1.2024 (doc. 5 ric. I gr.) ed ancora dal 29.3.2024 al 28.3.2025 (doc. c, appello), data in cui veniva presentata istanza di ulteriore rinnovo (doc. d, appello).

Il 6.3.2023, _____ avanzava domanda di accertamento dello stato di invalidità, accolta dal Centro Medico Legale dell'INPS di _____ che lo riconosceva invalido al 75% con diagnosi di "schizofrenia cronica con riacutizzazioni psicotiche" (cfr. doc. 7 ric. I gr.).

Tuttavia, in data 11.8.2023 l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali gli veniva negato, con la seguente motivazione: "*l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno con validità inferiore a un anno.*" (doc. 8 ric. I gr.).

La richiesta di riesame di tale provvedimento, presentata all' INPS il 31.1.2024 (doc. 9 ric. I gr.), rimaneva – a quanto risulta – senza risposta.

Faceva seguito – in data 14.2.2024 – il deposito del ricorso giudiziale, respinto dal TRIBUNALE con la sentenza qui impugnata.

Tanto premesso sotto l'aspetto fattuale, le censure rivolte dall'appellante alla considerazione esclusiva ed atomistica della sola durata iniziale del primo permesso di soggiorno, a fini di valutazione del presupposto di Legge per il riconoscimento del richiesto beneficio, trovano valido sostegno nel quadro normativo interno e sovranazionale, come interpretato dalla Consulta e dalla condivisibile giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Ritiene la Corte che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 41 D. lgs. n. 286/1998 sia pienamente compatibile con il tenore testuale della norma e sia conforme ai basilari principi della materia, volti alla tutela di fondamentali valori, quali la salvaguardia della salute e le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio, personale e familiare.

Relativamente al primo di tali profili, occorre anzitutto rilevare come, l'art. 41 D. lgs. n. 286/1998, nel richiedere la titolarità "di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno", non riferisca espressamente tale requisito ad un singolo permesso e, pertanto, non ne precluda la valutazione in base alla sommatoria fra la durata iniziale e quella dei successivi rinnovi, legittimanti la protrazione ultrannuale del regolare soggiorno sul territorio dello nazionale del cittadino straniero, ingiustamente discriminato dal diniego del beneficio, basato su elementi diversi dalle condizioni soggettive previste dalla Legge.

Come noto, l'art. 14 cit. afferma che "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

Sul punto, la Corte di Strasburgo ha precisato che "perché si ponga una *questione sotto il profilo dell'articolo 14* deve esservi una *disparità di trattamento* tra persone poste in situazioni analoghe. Una tale disparità è discriminatoria se non è basata su una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito" (così, tra le tante, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014 - Ricorso n. 17120/09 Dhahbi c. Italia).

In applicazione di tali principi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2010 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001"), nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, stabiliva, infatti, per quanto di interesse, che "l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla normativa medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

Con riferimento a tale disposizione, la Consulta ha richiamato i principi già in precedenza affermati, secondo cui "al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia", precisando che "è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però - ha

soggiunto questa Corte - che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini" (C. Cost., sent. n. 306 del 2008).

Nella citata pronuncia n. 187/2010, è stata attribuita prevalenza, rispetto alla "configurazione <nominalistica> dello specifico strumento previdenziale", al "suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, così da verificarne la relativa <essenzialità> agli effetti della tutela dei valori coinvolti".

La Corte Costituzionale ha ritenuto decisivo "accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico <assegno> che viene qui in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto".

La sentenza in esame proseguiva osservando: "la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha sottolineato come, «in uno Stato democratico moderno, molti individui, per tutta o parte della loro vita, non possono assicurare il loro sostentamento che grazie a delle prestazioni di sicurezza o di previdenza sociale». Sicché, «da parte di numerosi ordinamenti giuridici nazionali viene riconosciuto che tali individui sono bisognosi di una certa sicurezza e prevedono, dunque, il versamento automatico di prestazioni, a condizione che siano soddisfatti i presupposti stabiliti per il riconoscimento dei diritti in questione» (la già citata decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005, Staic ed altri contro Regno Unito). Ove, pertanto, si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che, come si è detto, è stata in più circostanze offerta dalla Corte di Strasburgo".

Con la successiva pronuncia n. 40/2013, la Corte costituzionale ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001") nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 30.3.1971, n. 118.

Con tale sentenza si è ribadito che "ove si tratti, come nei casi allora deliberati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla

salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito - qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”.

La Corte costituzionale ha poi concluso che “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l'art. 2 della Costituzione - al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano - e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.

Alla luce di tali principi, pronunciandosi in materia di indennità di accompagnamento, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13789 del 20.5.2021, ha considerato dirimente il legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, sulla base di permessi di soggiorno ripetutamente goduti dal richiedente, indipendentemente dalla durata di ciascuno di essi.

Così ha statuito al riguardo il Supremo Collegio: “...osservavano i giudici del merito che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 40 del 2013) della normativa successiva al D.Lgs. n. 286 del 1998, per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento non era richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendosi accertare, invece, se il cittadino extracomunitario fosse legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, prescindendosi dalla durata del singolo permesso, requisito riscontrabile nella specie, in base a una valutazione complessiva della permanenza sul territorio italiano del cittadino extracomunitario, essendo documentalmente provato che l'istante aveva fatto ingresso in Italia il 30/3/2013, era stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari il 24/5/2013, poi rinnovato il 25/1/2014 con scadenza il 29/1/2016, successivamente era stato richiesto permesso di soggiorno il 29/7/2016 e ottenuto con scadenza 2/2/2017, e dello stesso era stato chiesto il rinnovo il 20/2/2018, cui era seguito il permesso rilasciato l'8/1/2019 con scadenza 10/12/2019. - ... - Con unico motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41, in relazione alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, per avere la Corte d'appello condannato l'Inps al pagamento dell'indennità di accompagnamento nonostante la comprovata

manca del possesso legale del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda amministrativa; osserva che, se è vero che dopo *l'intervento della Corte Costituzionale non era più richiesto il possesso di carta di soggiorno*, tuttavia, in forza del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41, norma ancora vigente, chi richiede una prestazione di invalidità deve avere il possesso di un titolo di legittimazione, costituito dal possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno un anno, con la conseguenza che era irrilevante *l'apprezzamento operato dai giudici del merito riguardo al possesso da parte del richiedente di permessi di soggiorno di durata inferiore a un anno*, così come era irrilevante la rilevata permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale per il periodo intercorrente tra il 7/6/2016 (data di presentazione della domanda amministrativa) e il deposito della sentenza; il motivo è privo di fondamento; questa Corte ha avuto occasione di affermare (ex multis, Cass. n. 593 del 15/01/2016, Cass. n. 23763 del 01/10/2018) che, una volta espunta la condizione della necessità della carta di soggiorno, *l'attribuzione nei confronti di cittadini extracomunitari dell'indennità di accompagnamento*, prestazione che coinvolge una serie di valori di essenziale risalto – quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie – è condizionata esclusivamente dal legale soggiorno nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico. I giudici del merito hanno compiuto una valutazione adeguata del requisito in argomento, tenendo conto dei permessi di soggiorno ripetutamente goduti dal richiedente, sufficienti a individuare, al di là della durata di ciascuno di essi e indipendentemente dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, il carattere non episodico e di non breve durata della legale permanenza dello straniero nello stato italiano”.

L'applicazione di tali principi, condivisi dal Collegio, alla fattispecie oggetto di causa, impone di interpretare l'art. 41 cit. nel senso che la condizione per poter beneficiare della prestazione da parte del cittadino straniero sia costituita dal regolare soggiorno nel territorio nazionale, stabilmente protrattosi per almeno un anno, per quanto sulla base di plurimi titoli succedutisi nel tempo.

Giova evidenziare come l'art. 19, co. II, lettera d-bis del D. lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 1 co. I lett. q) D.L. 4.10.2018, n. 113, quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 41, cit., preveda il rilascio, in favore “degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, di un “permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate”.

La protrazione ultrannuale del soggiorno regolare per cure mediche costituisce un'ipotesi espressamente prevista dalla vigente disciplina, risultando tanto più evidente il contrasto di una valutazione atomistica del solo permesso iniziale con i principi fondamentali sopra richiamati.

Nel caso di specie, potendo far valere alla data della domanda di assegno di invalidità (6.3.2023) un soggiorno legale di 1 anno e 7 mesi (dal 5.10.2021, data di ingresso in Italia, al 27.5.2023, data di scadenza del permesso di cui era titolare al momento della domanda), rivestiva il requisito di Legge, come sopra interpretato.

I restanti presupposti – quello sanitario e quello reddituale – risultano documentati (docc. 7, 10 e 12, ric. 1° gr.) e non specificamente contestati sotto l'aspetto sostanziale dall'INPS, limitatosi a lamentare il mancato invio del mod. AP70 nella fase amministrativa, che tuttavia non ha precluso la definizione del procedimento mediante il provvedimento di diniego, basato sulla diversa motivazione sopra riportata.

Alla luce di tali elementi, la domanda giudiziale, oltre che certamente procedibile, appare altresì fondata nel merito.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, deve essere accertato il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall'INPS e va dichiarato il diritto di a fruire dell'assegno di invalidità a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e così da aprile 2023, con conseguente ordine all'INPS di riconoscere tale diritto all'odierno appellante, con l'indicata decorrenza.

Per l'effetto, l'Istituto deve essere condannato il medesimo Istituto a pagare ad i ratei maturati a tale titolo fino al 31.12.2023, pari ad € 3.184,15, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.

Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per la prima fase del giudizio e di € 3.500,00 per il procedimento di appello.

Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

in riforma della sentenza n. 2078/2024 del Tribunale di MILANO, accerta il carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità della condotta tenuta dall'INPS e dichiara il diritto di _____ a fruire dell'assegno di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2023;
per l'effetto, ordina all'INPS di riconoscere ad _____ il diritto all'assegno di invalidità con la decorrenza sopra indicata e condanna il medesimo Istituto a pagare ad _____ i ratei maturati a tale titolo fino al 31.12.2023, pari ad € 3.184,15, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna l'INPS a rifonder ad _____ le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Così deciso in Milano, 30.06-11.72026

Il Presidente est.